

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1448)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1961

(V. Stampato n. 2386)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ZACCAGNINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 16 FEBBRAIO 1961

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI NORVEGIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUA MAESTA' IL RE
DI NORVEGIA,

animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e norvegesi, hanno deciso di concludere una convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sua Eccellenza l'Onorevole CARMINE DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri*,

SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA:

L'Ambasciatore di Norvegia in Italia Sua Eccellenza il Signor PER PREBEN PREBENSEN i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Paragrafo 1.

La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

1) *in Italia:*

- a) l'assicurazione obbligatoria e volontaria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
- c) l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la tubercolosi;
- d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto concerne le prestazioni assicurative;
- e) gli assegni familiari;
- f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- g) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione;
- h) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;

2) *in Norvegia:*

- a) le pensioni di vecchiaia;
- b) le pensioni ai ciechi ed ai mutilati;
- c) l'assicurazione contro le malattie (assicurazioni per i casi di malattia, maternità e morte);
- d) le pensioni per i figli, in caso di perdita del capofamiglia;
- e) gli assegni per i figli;
- f) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- g) l'assicurazione contro la disoccupazione;
- h) i regimi speciali di pensioni per la gente di mare, per i pescatori, per i lavoratori forestali e per gli operai alle dipendenze dello Stato;
- i) il coordinamento delle pensioni e delle prestazioni in materia di sicurezza sociale.

Paragrafo 2.

La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Tuttavia essa non si applica:

- a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi;
- b) agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi un'opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.

Art. 2.

I cittadini italiani in Norvegia e i cittadini norvegesi in Italia sono sottoposti alle legislazioni enumerate nell'articolo 1, applicabili rispettivamente in Norvegia e in Italia, e ne beneficiano con gli stessi obblighi e con gli stessi diritti dei cittadini del Paese in cui risiedono, salvo quanto disposto nella presente Convenzione. Ciò vale anche per la concessione delle prestazioni all'estero.

Le maggiorazioni per i familiari a carico sono corrisposte qualunque sia il Paese dove i familiari stessi risiedono.

Art. 3.

Al principio previsto dall'articolo 2 circa la legislazione applicabile sono stabilite le seguenti eccezioni:

- a) le persone residenti abitualmente in uno dei due Paesi e dipendenti da un'impresa che ha in tale Paese la sua sede, qualora siano inviate dalla stessa impresa nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposte alla legislazione del primo Paese durante i primi dodici mesi di permanenza nell'altro Paese. Nel caso in cui la durata dell'occupazione si prolungasse oltre i dodici mesi, la legislazione del Paese di residenza abituale potrà continuare ad essere applicata a dette persone col consenso dell'autorità amministrativa suprema dell'altro Paese;
- b) il personale viaggiante addetto ad imprese di trasporto ferroviario o stradale, che svolge la sua attività in entrambi i Paesi, è sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede

l'impresa; tuttavia, qualora detto personale risieda nell'altro Paese, esso è sottoposto alla legislazione di tale Paese;

c) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto aereo che svolgono la loro attività in entrambi i Paesi è sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia qualora detto personale risieda nell'altro Paese e sia cittadino di tale Paese, esso è sottoposto alla legislazione del Paese stesso. La legislazione del Paese ove ha sede l'impresa si applica, anche senza tener conto della cittadinanza, ad altro personale addetto a tali imprese, inviato nell'altro Paese per lavoro temporaneo;

d) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi sono sottoposti alle disposizioni del Paese al quale la nave appartiene; tuttavia le persone assunte dalla nave battente bandiera di uno dei due Paesi per lavori di carico e scarico, riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposte alla legislazione del Paese al quale appartiene il porto;

e) gli agenti diplomatici o consolari di carriera e gli impiegati appartenenti al ruolo delle cancellerie sono sottoposti alla legislazione del Paese da cui sono inviati. Ciò vale anche per altro personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari inviato da uno dei due Paesi nell'altro. Le altre persone occupate in uno dei due Paesi in una rappresentanza diplomatica o consolare dell'altro Paese o addette al servizio personale di agenti ed impiegati di dette rappresentanze sono sottoposte alla legislazione del Paese in cui sono occupate. Tali persone, come pure il personale indicato nel secondo periodo, possono tuttavia chiedere l'applicazione della legislazione dell'altro Paese per uno o più rami della sicurezza sociale enumerati nell'articolo 1; al riguardo sarà tenuto conto il massimo possibile dei desideri espressi dall'interessato. Detta richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione o, se trattasi di personale già occupato alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, entro tre mesi da tale data.

Art. 4.

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi possono stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio previsto dall'articolo 2. Esse possono egualmente stabilire, di comune accordo, che le eccezioni previste nell'articolo 3 non si applichino in casi particolari.

PARTE II. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO I. — PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITÀ E SUPERSTITI

Art. 5.

Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni di vecchiaia in base alla legislazione norvegese, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per i cittadini norvegesi, quando si tratti:

a) di persona che dopo il 16° anno di età abbia risieduto in Norvegia complessivamente per almeno 15 anni, di cui almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni;

b) della vedova o del vedovo di una persona pensionata.

Art. 6.

Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni per ciechi e mutilati in base alla legislazione norvegese, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per i cittadini norvegesi, a condizione che abbia risieduto in Norvegia complessivamente per almeno 5 anni e che, dopo il suo ultimo arrivo in Norvegia, sia stato atto a normale lavoro per almeno un anno.

Se l'evento che ha avuto per conseguenza la cecità o la mutilazione si è verificato prima dell'ultimo arrivo in Norvegia, il periodo di residenza richiesto è di almeno 15 anni complessivamente, di cui almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.

Art. 7.

Paragrafo 1.

Il cittadino norvegese in Italia o il cittadino italiano in Norvegia che ancora non ha cominciato a percepire la pensione italiana dell'assicurazione per la invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, e rispettivamente la pensione norvegese di vecchiaia, e che lascia il Paese ha diritto al rimborso dei versamenti da lui effettuati nella rispettiva assicurazione, qualora dichiararsi che non intende ritornare nel Paese stesso.

Questo diritto sussiste indipendentemente dalla durata del soggiorno o del periodo assicurativo ed anche dopo raggiunta l'età di pensionamento.

Qualora l'interessato muoia dopo aver lasciato il Paese, ma prima dell'effettuazione del rimborso, il diritto al rimborso si trasmette ai superstiti che secondo la legge del rispettivo Paese avrebbero avuto diritto alla pensione.

Una volta effettuato il rimborso non si potrà più far valere alcun diritto nei confronti della rispettiva assicurazione in base allo stesso periodo di soggiorno o di assicurazione, fatta salva la facoltà di cui al paragrafo 2.

Le disposizioni complementari per l'applicazione del presente paragrafo saranno fissate in un accordo tra le supreme autorità amministrative dei due Paesi.

Paragrafo 2.

Qualora il cittadino italiano di cui al paragrafo 1 faccia ritorno in Norvegia, l'importo dei versamenti già rimborsatigli dovrà essere restituito all'assicurazione, oppure detratto dalle future prestazioni, e gli sarà riconosciuto il precedente periodo di soggiorno in Norvegia.

Qualora il cittadino norvegese di cui al paragrafo 1 faccia ritorno in Italia, l'importo dei versamenti già rimborsatigli dovrà essere restituito all'assicurazione per ottenere il ripristino dei diritti maturati al momento in cui ha lasciato l'Italia.

Le disposizioni complementari per l'applicazione del presente paragrafo saranno fissate in un accordo fra le supreme autorità amministrative dei due Paesi.

Paragrafo 3.

Il cittadino italiano di cui al paragrafo 1 ha la facoltà di versare l'importo rimborsatogli dall'assicurazione norvegese all'assicurazione italiana per la invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, per ottenere o conservare i diritti alla pensione di questa assicurazione.

Le supreme autorità amministrative italiane emaneranno le disposizioni per determinare le condizioni ed i limiti per il versamento di detto importo, e per l'acquisizione ed il mantenimento del diritto a pensione.

Art. 8.

Paragrafo 1.

Il periodo durante il quale una persona è stata sottoposta alla legislazione italiana in conformità all'articolo 3 non è considerato periodo di residenza in Norvegia.

Paragrafo 2.

I periodi durante i quali l'interessato ha fatto parte dell'equipaggio d'una nave battente bandiera norvegese sono considerati periodi di residenza in Norvegia.

Art. 9.

Nell'applicazione degli articoli 5, 6 e 8 non saranno presi in considerazione i periodi di assenza temporanea dalla Norvegia. Quali assenze temporanee si considerano quelle che non superano i 4 mesi, o, se superiori, che siano giustificate da circostanze speciali. A tale fine si tiene conto della durata del periodo di residenza in Norvegia e del motivo dell'assenza.

CAPITOLO II. — ASSICURAZIONI PER I CASI DI MALATTIA, TUBERCOLOSI E MATERNITA'

Art. 10

Paragrafo 1.

Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia è stato sottoposto alla legislazione sulle assicurazioni contro le malattie, qualora si trasferisca dall'Italia in Norvegia e sia sottoposto in questo Paese all'assicurazione contro le malattie, ha, unitamente ai familiari residenti in Norvegia, diritto alle prestazioni, tenuto conto del periodo di assicurazione e delle prestazioni ricevute in Italia. A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra la cessazione dell'assicurazione italiana e l'inizio dell'assicurazione norvegese non è preso in considerazione.

Paragrafo 2.

Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia è stato sottoposto alla legislazione sulla assicurazione contro le malattie con diritto a indennità di malattia o alla conservazione della retribuzione durante la malattia, qualora si trasferisca dall'Italia in Norvegia e in questo Paese sia assicurato contro le malattie senza diritto a indennità di malattia, può iscriversi a un'assicurazione facoltativa complementare per indennità di malattia alle stesse condizioni delle persone che in Norvegia cessano di essere iscritte all'assicurazione obbligatoria per l'indennità di malattia. La domanda d'iscrizione a questa assicurazione complementare deve essere presentata entro due mesi dalla data d'arrivo in Norvegia. Il diritto all'indennità di malattia è concesso solo dall'inizio dell'assicurazione complementare.

Art. 11.

Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria in Italia per il caso di malattia e maternità, e l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la tubercolosi, i

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cittadini dei due Paesi che, dopo il trasferimento dalla Norvegia in Italia, siano stati iscritti a tali assicurazioni, hanno diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti in Norvegia.

A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra la cessazione della assicurazione norvegese e l'inizio dell'assicurazione italiana non è preso in considerazione.

Art. 12.

Il periodo d'iscrizione o di contribuzione nell'assicurazione per la malattia o per la tubercolosi indicati agli articoli 10 e 11, è preso in considerazione solo nel caso che la malattia o la tubercolosi si sia manifestata dopo l'iscrizione alla rispettiva assicurazione, oppure se la malattia o la tubercolosi non si sia manifestata per almeno un anno.

CAPITOLO III. — ASSEGNI PER I FIGLI

Art. 13.

Gli assegni per i figli sono corrisposti in Norvegia per i figli che siano cittadini italiani o per i figli di padre o di madre che sia cittadino italiano, alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per i cittadini norvegesi, a condizione che detti figli siano residenti in Norvegia e che gli stessi o uno dei genitori siano stati residenti in Norvegia per almeno 6 mesi consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazione.

CAPITOLO IV. — ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 14.

Paragrafo 1.

I cittadini italiani e norvegesi non sono assoggettati alle disposizioni della legislazione rispettivamente norvegese e italiana sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che limitano i diritti alle prestazioni per il fatto che gli interessati siano residenti nell'altro Paese. Le rendite sono corrisposte qualunque sia il Paese di residenza.

Paragrafo 2.

Le maggiorazioni o altri benefici supplementari alle prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposti alle persone indicate nel paragrafo 1 qualunque sia il Paese di residenza.

Paragrafo 3.

Il cittadino di uno dei due Paesi che viaggia dall'uno all'altro Paese è coperto dall'assicurazione contro l'infortunio che si verifichi durante il viaggio, qualora il suo datore di lavoro sia obbligato da contratto a pagare le spese di viaggio o a pagargli la retribuzione ordinaria per la durata del viaggio, e qualora il rapporto di lavoro sia soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 15.

Paragrafo 1.

Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado della incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Paese.

Paragrafo 2.

Qualora la malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dall'assicurazione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro.

Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'assicurazione di uno dei due Paesi, detta assicurazione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia si aggravi nell'altro Paese, salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico.

Paragrafo 3.

Se un'impresa, avente sede in uno dei due Paesi, effettua nell'altro Paese lavori per i quali è prevista l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non può essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi più elevati, per il fatto che l'impresa non abbia la propria sede nel Paese in cui i lavori sono effettuati.

CAPITOLO V. — ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Art. 16.

Paragrafo 1.

Per i cittadini italiani e norvegesi che si trasferiscono da uno dei due Paesi nell'altro e che, posteriormente al loro arrivo in questo Paese, siano stati sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, si tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti e delle prestazioni percepite nel primo Paese nello stesso ramo di assicurazione, secondo le modalità che saranno concordate dalle supreme autorità amministrative dei due Paesi.

Paragrafo 2.

Per le prestazioni previste dalla legislazione norvegese a favore delle persone che seguano corsi di perfezionamento o di riqualificazione, che impiantino una nuova azienda e dei marittimi disoccupati durante la permanenza in porti fuori del territorio norvegese, la disposizione del paragrafo precedente non è applicabile.

PARTE III. — DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 17.

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, ivi incluse le disposizioni

speciali a favore della gente di mare. Esse dovranno, in particolare, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti incaricati di collaborare tra loro per l'applicazione della presente Convenzione, e sulle modalità per il controllo medico e amministrativo delle persone ammesse ai benefici della presente Convenzione, nonché per la corresponsione delle prestazioni nel territorio del Paese diverso da quello in cui si trova l'ente debitore, nei casi previsti dalla legislazione applicabile.

Art. 18.

Paragrafo 1.

Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi, si prestano reciprocamente i loro buoni uffici, per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni. Tale collaborazione non dà luogo a rifusione di spese, fatta eccezione di quelle che ciascuna autorità o ciascun ente incontra al di fuori della propria organizzazione tecnica e amministrativa.

Paragrafo 2.

Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi possono corrispondere direttamente tra loro e con gli interessati. Esso possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nello altro Paese, valersi del tramite delle autorità diplomatiche e consolari di tale Paese.

Paragrafo 3.

Le autorità diplomatiche e consolari hanno la facoltà di intervenire direttamente presso le autorità e gli enti competenti dell'altro Paese, allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per la difesa degli interessi dei propri connazionali e di rappresentarli senza speciale mandato.

Art. 19.

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano in tempo utile tutte le disposizioni legislative e regolamentari modificanti le legislazioni enumerate nell'articolo 1.

Art. 20.

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate nel proprio Paese per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 21.

Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previsti dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle autorità e agli enti competenti di tale Paese, è esteso agli atti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle autorità e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

Art. 22.

Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'autorità o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a una autorità o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, questa autorità o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi all'autorità o all'ente competente del primo Paese.

Art. 23.

Le comunicazioni che gli interessati indirizzano agli enti, alle autorità e alle magistrature competenti di uno dei due Paesi, per l'applicazione della presente Convenzione, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.

Art. 24.

I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuati nella valuta del Paese debitore con efficacia liberatoria.

Nel caso in cui siano emanate, in uno dei due Paesi, disposizioni che restringano lo scambio delle valute, i governi dei due Paesi adotteranno immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.

Art. 25.

Le autorità amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le divergenze che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le autorità amministrative supreme dei due Paesi. L'organo arbitrale decide le controversie secondo i principî fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.

Art. 26.

Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali autorità amministrative supreme i ministri competenti per le legislazioni enumerate nell'articolo 1.

Art. 27.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Oslo. Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha luogo lo scambio delle ratifiche.

Art. 28.

Paragrafo 1.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore e tuttora in corso, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi.

Paragrafo 2.

Nell'applicazione della presente Convenzione si terrà conto anche dei periodi di residenza, di assicurazione e di contribuzione compiuti prima della sua entrata in vigore.

Paragrafo 3.

Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda è presentata entro un anno da tale data. Se la domanda è presentata oltre i termini predetti, la prestazione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

Art. 29.

Paragrafo 1.

La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno salvo denuncia da parte di uno dei Paesi contraenti notificata al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine.

Paragrafo 2.

In caso di denuncia le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive previste dalle legislazioni dei due Paesi in ragione della nazionalità o della residenza all'estero degli interessati.

Paragrafo 3.

Per quanto riguarda i diritti in corso di acquisizione derivanti dai periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, le disposizioni della presente Convenzione e degli accordi connessi rimarranno applicabili alle condizioni che dovranno essere previste da accordi complementari.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.

FATTO a Roma il 12 giugno 1959 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua norvegese, i cui testi fanno egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

DE MARTINO

Per il Regno di Norvegia

PREBENSEN

PROTOCOLLO FINALE ALLA CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL REGNO DI NORVEGIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Al momento della firma, avvenuta oggi, della Convenzione fra la Repubblica Italiana ed il Regno di Norvegia in materia di sicurezza sociale, i plenipotenziari dei due Paesi contraenti si sono dichiarati d'accordo su quanto segue:

1) Il Governo italiano s'impegna a fare il possibile affinché i cittadini norvegesi in Italia, non soggetti alle assicurazioni obbligatorie per i casi di malattia, tubercolosi e maternità, possano beneficiare delle prestazioni in natura di dette assicurazioni secondo condizioni e modalità che saranno stabilite fra la Rappresentanza diplomatica norvegese in Italia ed i competenti istituti assicuratori italiani.

2) Il Governo italiano si impegna a fare il possibile affinché ai cittadini norvegesi domiciliati in Italia siano concesse le prestazioni antitubercolari dagli enti locali in Italia nella stessa misura ed alle stesse condizioni dei cittadini italiani, a condizione che ai cittadini italiani domiciliati in Norvegia sia praticato lo stesso trattamento fatto ai cittadini norvegesi.

3) Premesso che i marittimi stranieri imbarcati su navi battenti bandiera norvegese in traffico con l'estero sono ammessi all'assicurazione contro le malattie, all'assicurazione contro la disoccupazione ed all'assicurazione pensioni per la gente di mare solo se residenti in Norvegia, il Governo norvegese studierà la possibilità di ammettere i cittadini italiani imbarcati su dette navi all'assicurazione contro le malattie ed all'assicurazione pensioni per la gente di mare, anche se essi non siano domiciliati in Norvegia.

4) Per quanto concerne i regimi speciali di pensioni per la gente di mare, i Governi dei due Paesi studieranno la possibilità di concordare delle disposizioni in base alle quali il diritto a tali pensioni possa essere acquisito tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Norvegia e in Italia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito il presente Protocollo delle loro firme e dei loro sigilli.

FATTO a Roma il 12 giugno 1959 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua norvegese, i cui testi fanno egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
DE MARTINO

Per il Regno di Norvegia
PREBENSEN